Sentenza n. 1044/2021 pubbl. il 03/02/2021 RG n. 30916/2014 Repert. n. 1494/2021 del 03/02/2021



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI

VIII Sezione Civile

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica D'Auria, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 30916/2014 R.G.

avente ad oggetto: responsabilità professionale.

TRA

CINQUE VINCENZO, Cod. Fisc. CNQ VCN 91M29 F839S, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Acampora;

ATTORE

E

ROBERTO, C.F.

, rappresentato e difeso dagli avv.ti

Michele Liguori e Vincenzo Liguori;

CONVENUTO

NONCHE'

ASSICURATRICE MILANESE S.P.A., p.iva 08589510158, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Oliva e Andrea Sirena ed Ettore Santucci;

TERZO CHIAMATO IN CAUSA



Sentenza n. 1044/2021 pubbl. il 03/02/2021 RG n. 30916/2014 Repert. n. 1494/2021 del 03/02/2021

ME.MI S.r.l., società di gestione della Casa di Cura CLINICA POSILLIPO, P.I. 05372350636, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy;

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

Conclusioni delle parti

All'udienza del 12.10.2020, i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate come da verbale di udienza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte attrice ha proposto una domanda risarcitoria nei confronti del dott. Roberto deducendo di essere stato sottoposto ad intervento di addominoplastica e liposuzione in data , al fine di risolvere le problematiche di addome pendulo e falsa ginecomastia bilaterale che erano conseguite ad un improvviso e consistente dimagramento.

Evidenziando che il risultato estetico che ne era conseguito non era adeguato alle attese ed alle promesse del chirurgo - in quanto era residuata una lunga ed antiestetica cicatrice longitudinale ed inoltre un'asimmetria delle pieghe cutanee della regione mammaria destra per accumulo localizzato di adipe – ed aggiungendo altresì che anche l'informazione propedeutica all'intervento era stata carente per la mancata indicazione delle complicanze, l'attore ha domandato in giudizio l'integrale risarcimento del danno patito per effetto della condotta colpevole del convenuto, di natura patrimoniale, consistito negli esborsi affrontati per l'intervento, ed in quelli futuri per i costi di un nuovo interevento riparator, nonché di natura non patrimoniale, consistito nel pregiudizio biologico per la lesione dell'integrità psicofisica, nel danno alla vita di relazione e danno morale.

Si è costituito il dott. , che ha respinto ogni addebito evidenziando la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'intervento, rappresentando inoltre di avere ampiamente prospettato al paziente le modalità operative e le possibili complicanze, fornendo tutte le necessarie informazioni rilevanti nel caso concreto e sottoponendo alla sua firma il modello riepilogativo prodotto in atti.



Sentenza n. 1044/2021 pubbl. il 03/02/2021 RG n. 30916/2014

Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 77c0ba4a0d4367e9f6265980eb0b3fca Firmato Da: D'AURIA FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f4f7216892c5cfb209d93ce6c783724

In ogni caso ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni Milanese Assicuratrice spa, dalla quale intendeva essere garantita in caso di condanna.

Si è costituita la Milanese Assicurazioni ed ha formulato eccezioni alla operatività della polizza, da intendersi in secondo rischio in base all'art. 16 delle condizioni generali di contratto, rispetto alla responsabilità della struttura sanitaria ove l'assicurato prestava la propria opera. Ha inoltre formulato ulteriori eccezioni in merito all'eventuale indennizzo dovuto ed ha concluso per il rigetto della domanda, sia principale che di garanzia.

A seguito della costituzione della Milanese, ed in conseguenza delle difese da questa formulate, il convenuto ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa Me.Mi. srl, società che gestiva l'attività sanitaria svolta presso la Clinica Posillipo di Napoli, ove l'intervento dedotto in giudizio fu eseguito.

Costituitasi Me.Mi. srl ha anch'esso respinto ogni addebito, chiedendo il rigetto delle domande nei propri confronti.

Espletata ctu medico legale, sulle conclusioni rese all'udienza del 12.10.2020, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per gli scritti conclusionali.

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Le doglianze lamentate dall'attore, attengono sostanzialmente all'inadeguato risultato estetico, quale:

- asimmetria ed irregolarità delle mammelle;
- permanenza di grossa cicatrice antiestetica in zona sovrapubica, ritenuto conseguenza anche dell'ematoma organizzato conseguito all'intervento.

La consulenza del CTU dott. Campa ha fornito risposta in senso radicalmente negativo quanto alla eventuale responsabilità dell'operatore, con argomenti a dir poco *tranchant*, che risultano adeguatamente e coerentemente confermati anche nella appropriata sede di contraddittorio tecnico svolto ai sensi dell'art. 195 comma 3 cpc.

In particolare il CTU dott. Campa, dopo avere approfonditamente spiegato il tipo di interventi a cui fu sottoposto il Cinque, ed i normali esiti che da essi ci si può attendere, nonché le possibili complicanze, ha sottoposto ad accurata disamina il caso concreto, giungendo alla conclusione che:

- l'indicazione all'intervento chirurgico di correzione della ptosi cutanea addominale con addominoplastica era congruo e corretto avuto riguardo alla problematica del paziente; del pari vi era indicazione chirurgica di correzione della ginecomastia falsa con liposuzione;
- l'esecuzione fu corretta per entrambi gli interventi, come descritti nel diario operatorio;
- in merito alle complicanze: il rischio di ematoma è sempre presente durante una addominoplastica anche con una corretta emostasi e con un bendaggio elastocompressivo. Tale complicanza può sopraggiungere anche a distanza di giorni. Il trattamento proposto di aspirazione ambulatoriale fu corretto. La migrazione della cicatrice è circostanza prevedibile ma non diversamente prevenibile se non con le procedure già messe in atto dal chirurgo. Del pari la qualità finale della cicatrice è principalmente legato alla predisposizione genetica dell'ospite. L'asimmetria delle mammelle era presente già in partenza, e all'intervento è conseguito, invero, un miglioramento netto.

Ne consegue che nessuna responsabilità può essere ascritta al convenuto in quanto non si ravvisano condotte imputabili cui ricondurre, in termini eziologicamente rilevanti, gli inestetismi tuttora lamentati dal paziente.

Del resto, anche in sede si valutazione delle controdeduzioni tecniche del CT di parte attrice, l'ausiliario dott. Campa ha esaustivamente ed approfonditamente dato risposta ai rilievi critici ivi sollevati sia in merito all'ematoma, sia in merito alla cicatrice, sia in merito alla supposta residuata asimmetria delle mammelle. Si rimanda pertanto alla lettura dell'apposito scritto, depositato in allegato alla ctu depositata il 2.12.2018, che del pari si condivide a pieno e si fa proprio, giacché adeguatamente argomentato e pienamente coerente con le considerazioni medico legali precedentemente formulate.



Venendo infine all'ultima doglianza lamentata Repert. n. 1494/2021 del 03/02/2021 mancanza di consenso informato, valgono le seguenti considerazioni.

Il convenuto ha invero prodotto un documento datato 26.10.2011, recante le firme del paziente e del sanitario, nel quale si dà atto che il paziente ha ricevuto dal proprio medico informazioni in maniera comprensiva ed esauriente circa gli obiettivi, i benefici, gli eventuali rischi e complicanze degli interventi a cui si accingeva ad essere sottoposto, peraltro analiticamente elencati e perfettamente riferibili agli specifici interventi di addominoplastica e liposuzione.

Nel documento si dà atto finanche della presenza di un ulteriore sanitario, dott. Francesco , in qualità di testimone.

In presenza di un siffatto documento, indiziante della certa presenza di un "momento informativo" intercorso tra il sanitario ed il paziente, l'inadeguatezza di tale "momento" è stata lamentata dall'attore in maniera del tutto generica ed evanescente, senza aver precisato in alcun modo quale danno sarebbe conseguito in concreto a siffatta omissione.

Tanto ciò vero che l'atto introduttivo del giudizio, sia nella parte testuale che nelle conclusioni, non contiene riferimento alcuno al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, né quale pregiudizio autonomo e a sé stante, né quale antecedente logico-giuridico di un danno biologico che l'attore non avrebbe subito se, correttamente informato, avesse scelto di non sottoporsi all'intervento.

Ciò posto, l'eventuale ed ipotetica carenza informativa si palesa priva di reali ricadute sul piano fenomenico, con la conseguenza che la domanda attorea, anche sotto tale profilo, non potrà che essere rigettata.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, assorbita la domanda di garanzia azionata da verso Milanese e Me.mi. srl, ritenute assorbite le restanti eccezioni e deduzioni delle parti, il cui esame appare superfluo alla luce del tenore della presente decisione, la domanda attorea deve essere rigettata.

Le spese di lite tra attore e convenuto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della nota spese in atti, ma applicato lo scaglione di valore € 26.001,00 - € 52.000,00, come da domanda, negli importi medi per la fase processuale e negli



importi minimi per la fase di mediazione, rivelatasi di fatto scarsamente utile, e per le sole fasi Repert. n. 1494/2021 del 03/02/2021 di attivazione e negoziazione.

Le spese di lite tra il convenuto ed i due chiamati in causa si compensano per gravi ed eccezionali motivi - come consentito dall'art. 92 comma 2 cpc, in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018 - avuto riguardo all'assorbimento delle domande di garanzia ed alla controversa interpretazione delle clausole contrattuali di cui alle polizze invocate.

Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della parte attrice soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:

- 1) rigetta la domanda formulata dall'attore Vincenzo Cinque;
- 2) dichiara assorbita la domanda di garanzia formulata dal convenuto Roberto nei confronti di Milanese Assicurazioni e verso Me.Mi. srl;
- 3) condanna l'attore Vincenzo Cinque al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in € 511,00 per spese vive, € 765,00 per compensi professionali del procuratore relativi alla fase di mediazione, ed € 7.250,00 per compensi professionali del procuratore nel presente giudizio, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- 4) compensa le spese di lite tra le altre parti;
- 5) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.

Napoli, 19.1.2021

Il giudice dott.ssa Federica D'Auria

